

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE

| | PAG. |
|---|--------------------|
| Congedo: | |
| PRESIDENTE | 151 |
| Comunicazione del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 151 |
| Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione): | |
| GIRARDIN ed altri: Modifiche alla legge 4 febbraio 1958, n. 158, contenente norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova (698) | 151 |
| PRESIDENTE | 151, 154, 156 |
| BUSETTO | 154, 155, 156 |
| DEGAN, <i>Relatore</i> | 152, 153, 154, 155 |
| GIANNINI | 153, 154 |
| GUARRA | 153, 156 |
| LO GIUDICE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> | 152, 154, 155, 156 |
| Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio): | |
| Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali da esso gestiti e per il funzionamento dei servizi dell'Ente medesimo (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1086) | 159 |
| PRESIDENTE | 159 |
| FERRETTI | 159 |
| LO GIUDICE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> | 159 |
| TODROS | 159 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 159 |

La seduta comincia alle 9,10.

CALVETTI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Biagioni.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta senza voto deliberante, a norma dell'articolo 40 del regolamento, il deputato Girardin.

Seguito della discussione della proposta di legge: Girardin ed altri: Modifiche alla legge 4 febbraio 1958, n. 158, contenente norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova (698).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa Girardin ed altri: « Modifiche alla legge 4 febbraio 1958, n. 158, contenente norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, dopo che la proposta di legge fu assegnata

a questa Commissione in sede legislativa, il 5 marzo l'onorevole Degan svolse la sua relazione. Successivamente si convenne sulla opportunità di costituire un comitato ristretto per un esame approfondito del testo proposto, rimanendo aperta la discussione generale. Il comitato ristretto si è riunito più volte ed ha predisposto un nuovo testo della proposta di legge, sul quale vi è l'accordo di tutte le parti politiche, salvo riserva di presentazione di un emendamento da parte degli onorevoli colleghi del gruppo comunista.

Come ho detto, la discussione generale è ancora aperta. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

DEGAN, *Relatore*. Dopo quanto detto dall'onorevole Presidente sulle conclusioni cui è pervenuto il comitato ristretto, in seno al quale è stata raggiunta piena concordanza di vedute sul nuovo testo della proposta di legge che è stato distribuito agli onorevoli commissari, non credo di dovere aggiungere nulla in sede di replica.

LO GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si dichiara favorevole al nuovo testo della proposta di legge. Richiama solo l'attenzione degli onorevoli Commissari sulla formulazione dell'articolo 3, per quanto concerne l'indennità di espropriazione, laddove, al secondo comma, si stabilisce che i terreni vengono espropriati al valore agricolo prescindendo da ogni incremento di valore dipendente dagli impianti e dalla sistemazione della zona industriale e portuale. Questa formulazione potrebbe forse dar luogo a qualche equivoco in sede di interpretazione. Per altro, perché tale formulazione è la stessa recepita dalla legge n. 158, se sulla scorta della esperienza fatta in sede di applicazione di tale legge risulta che non si sono verificati inconvenienti, si può lasciare il testo così come è.

PRESIDENTE. Posso confermare che l'articolo 3 riproduce esattamente il testo della legge n. 158 e non mi risulta che si siano verificate gravi difficoltà in sede di applicazione di tale norma.

Passiamo agli articoli.

Propongo che sia scelto come testo base il nuovo testo della proposta di legge predisposto dal comitato ristretto.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Do lettura degli articoli 1 e 2 del nuovo testo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, è sostituito dal seguente:

« Sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate indifferibili ed urgenti, ad ogni effetto di legge, tutte le opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi della zona industriale e portuale di Padova, sita ad est della città e di cui all'annessa planimetria che, vistata dal Ministro dei lavori pubblici, verrà depositata nell'archivio di Stato, nonché le opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nella zona stessa di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali tecnicamente organizzati e costruzioni annesse.

Il programma delle opere di cui al precedente comma, deliberato dall'assemblea del Consorzio di cui al successivo articolo 2 e approvato dal prefetto, dovrà essere attuato entro il 1985 ».

È abrogato l'articolo unico della legge 12 agosto 1962, n. 1337.

(È approvato).

ART. 2.

Gli articoli 2 e 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, sono sostituiti dal seguente:

« Al fine dell'ordinata attuazione del programma di cui all'articolo 1, l'assemblea del Consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova, approvato con decreto del prefetto di Padova 11 dicembre 1956, n. 45999, delibera gli elenchi degli immobili compresi entro i confini della zona industriale e portuale di cui all'articolo 1 della presente legge e dei quali è prevista la espropriazione nel biennio successivo.

Sulla base di tale delibera, resa esecutiva dal prefetto, il Consorzio di cui al precedente comma richiede l'occupazione di urgenza e la espropriazione degli immobili compresi nell'elenco oggetto della delibera stessa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

Il primo e il secondo comma dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, sono sostituiti dai seguenti:

« L'indennità di espropriazione sarà ragguagliata al valore venale degli immobili e,

in particolare, per i terreni, al valore agricolo, prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona industriale e portuale.

L'indennità va calcolata considerando in ogni caso il terreno siccome libero da vincoli di contratti agrari ».

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, è sostituito dal seguente:

« A favore di chi conduce l'azienda agricola verrà, inoltre, corrisposta una somma variabile dal 10 al 20 per cento della indennità di espropriazione, in relazione alla difficoltà di trasferire e ricostituire l'azienda ».

DEGAN, *Relatore*. Ricordo agli onorevoli colleghi che a questa formulazione si pervenne, in sede di comitato ristretto, sopprimendo l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 158, al fine di evitare che all'atto pratico si potesse eludere quanto disposto dal primo comma. D'altra parte ci troviamo in linea di fatto a considerare terreni lontani dalla città e, quindi, questa soppressione non dovrebbe comportare differenziazioni di trattamento, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, tra proprietari di terreni espropriati nel regime della legge originaria e quelli che verranno espropriati in base a questo provvedimento.

GUARRA. Sono lieto di vedere riaffermato in questo provvedimento, in merito al pagamento della indennità di espropriazione, i principi della legge urbanistica n. 1150 del 1942 e che avevo proposto di adottare quando l'Assemblea approvò il provvedimento di modifica della legge n. 167 a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale. Ricordo che nel corso dei lavori di questa Commissione, nella scorsa legislatura, mi sentii dire che questo sistema di determinazione dell'indennità di espropriazione urtava con i principi costituzionali: era un parere che evidentemente non condividevo, essendo stato presentatore di un emendamento che riproduceva esattamente ciò che si stabilisce oggi con questo provvedimento. Ho voluto dire questo per riaffermare la validità del principio da me sostenuto. Credo che questo sia il

sistema migliore per corrispondere una giusta indennità: esso è, a mio parere, perfettamente aderente ai principi costituzionali, perché la Costituzione stabilisce che bisogna corrispondere un equo indennizzo nel momento in cui si procede all'esproprio. Ed allora, ripeto, non v'è sistema migliore di questo, della determinazione dell'indennità in base al valore del terreno al momento dell'esproprio senza tener conto degli incrementi di valore derivante dalla realizzazione di opere pubbliche o dalle scelte che sono effettuate.

GIANNINI. Nell'ultimo comma si fa riferimento alle difficoltà di trasferire e ricostituire l'azienda agricola che viene espropriata e, in base al grado di questa difficoltà, si stabilisce che venga corrisposta una indennità aggiuntiva dal 10 al 20 per cento della indennità di espropriazione a chi conduce la azienda agricola. Ritengo che bisognerebbe determinare anche chi valuta questa difficoltà: questo, a mio parere, non può essere l'ente che effettua l'esproprio, ma deve essere un organismo qualificato in materia, e precisamente l'ispettorato agrario della provincia o del compartimento agricolo, del quale almeno bisognerebbe sentire il parere. Questa, a mio avviso, sarebbe una precisazione molto opportuna.

Propongo pertanto di aggiungere alla fine dell'ultimo comma le parole: « sentito il parere dell'ispettorato agrario provinciale ».

DEGAN, *Relatore*. Noi stiamo lavorando per la modifica di una legge che risale al 1958 ed ha avuto quindi, dieci anni di applicazione; credo, quindi, che sia buona norma non modificarla eccessivamente. Mi permetto pertanto di dire al collega Guarra che non mi pare sia questa la sede per trarre conclusioni di natura generale.

Al collega Giannini, presentatore dell'emendamento, vorrei fare presente che ho il timore che la sua approvazione possa costituire un ulteriore intralcio per giungere alla determinazione della indennità di espropriazione, cosa che provocherebbe, forse, una perdita di tempo più che di risultare di effettiva utilità per il conduttore di un'azienda agricola, tenuto conto che sono stati stabiliti nel testo dei miglioramenti a suo favore. La legge originaria, infatti, prevedeva che questa indennità fosse del 10 per cento mentre ora dovrà essere stabilita nella misura dal 10 al 20 per cento. Ciò significa che risulterà concretamente attribuita al conduttore della

azienda agricola, in sede di trattativa, una indennità superiore al 10 per cento.

Vorrei, quindi, pregare il collega Giannini di ritirare l'emendamento che, secondo me, non avrebbe altro risultato che di prolungare ulteriormente l'iter di approvazione della legge tanto più che non è indicato alcun termine entro cui l'Ispettorato agrario provinciale dovrebbe esprimere il parere.

LO GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho nulla da dire se l'emendamento verrà ritirato. Se, invece, l'onorevole Giannini insisterà su di esso dirò quale è il mio pensiero in proposito.

GIANNINI. Non ho alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento, ma desidero sottolineare la necessità che nella valutazione del grado di difficoltà nella ricostituzione dell'azienda agricola espropriata si tenga conto della mancanza di disponibilità di terreni agricoli sul mercato: pertanto quel 10 per cento dovrebbe diventare senz'altro il 20 per cento considerato che il contadino espropriato non ha altra possibilità di ricostituire l'azienda agricola. In secondo luogo, la impossibilità di ricostituire l'azienda agricola può essere anche determinata dall'alto costo dei terreni agricoli come, del resto, si sta verificando sul mercato mondiale. È giusto, quindi, che il consiglio di amministrazione del consorzio compia queste altre valutazioni di carattere tecnico e non una valutazione di tipo diverso. Sulla base di queste precisazioni non ho difficoltà a ritirare l'emendamento.

BUSETTO. Volevo assicurare il compagno ed amico Giannini che queste tesi sono state da me sostenute in sede di Comitato ristretto, tanto che avevo proposto di stabilire la percentuale del 20 per cento a favore del conduttore dell'azienda agricola.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento Giannini si intende ritirato, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo già da me letto in precedenza.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, al quale non sono stati presentati emendamenti avvertendo che lo porrò successivamente in votazione:

« Il primo comma dell'articolo 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, è sostituito dal seguente:

» Il Consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova provvede al-

l'assegnazione delle aree provenienti dalle espropriazioni a singole aziende per l'impianto di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali tecnicamente organizzati ed opere annesse, fissando un sovrapprezzo sul valore di esproprio nella misura che sarà stabilita dal consiglio direttivo dell'ente con deliberazione da approvarsi dal Prefetto ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Le delegazioni della provincia e del comune di Padova in seno all'Assemblea del Consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova, sono costituite da cinque membri eletti rispettivamente dal Consiglio comunale e dal Consiglio provinciale, con voto limitato a tre. In ogni caso uno dei membri di ciascuna delegazione deve rappresentare la minoranza ».

L'onorevole Busetto propone di aggiungere dopo le parole: « In ogni caso », la parola: « almeno ». Si tratta di un emendamento formale.

DEGAN, *Relatore*. Sono d'accordo sull'emendamento.

LO GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche io sono d'accordo sull'emendamento presentato dall'onorevole Busetto, però mi domando cosa voglia dire che almeno uno dei membri di ciascuna delegazione deve rappresentare la minoranza. E se vi sono più minoranze?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se mi è consentito vorrei dare qualche chiarimento sul testo di questo articolo. Il problema della rappresentanza delle minoranze nei Consigli di amministrazione ha dato luogo ad una serie di soluzioni estremamente diverse per cui sarebbe il caso di riflettere sull'argomento con la maggiore attenzione possibile. Questo testo è stato ripreso, tale e quale, dalla legge n. 641 del 1966, per cui è già stato sperimentato. Ciò va detto anche a chiarimento dei lavori svolti dal Comitato ristretto che su questo punto si è soffermato a lungo.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal deputato Busetto.

(È approvato).

A seguito della modificazione apportata l'articolo 5 rimane così formulato:

« Le delegazioni della provincia e del comune di Padova in seno all'Assemblea del

Consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova, sono costituite da cinque membri eletti rispettivamente dal Consiglio comunale e dal Consiglio provinciale, con voto limitato a tre. In ogni caso almeno uno dei membri di ciascuna delegazione deve rappresentare la minoranza ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Gli onorevoli Busetto, Todros e Terraroli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Per tutto quanto attiene agli espropri delle aree necessarie alla sistemazione della idrovia Padova-Venezia, sull'indennità di espropriazione determinata ai sensi e secondo le norme di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 92, spetta al fittavolo o al mezzadro una quota pari alla differenza tra il valore del terreno considerato libero e quello del terreno vincolato.

« A favore di chi conduce l'azienda agricola si applicano le stesse disposizioni previste dall'articolo 3 della presente legge ».

BUSETTO. Con la sistematica prevista nel presente provvedimento si viene a stabilire un determinato criterio per la determinazione dell'indennità di espropriazione e le quote che su tale indennità spettano ai fittavoli, mezzadri e coltivatori diretti dei terreni che sono espropriati dal Consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova. Invece, per i fittavoli, mezzadri e coltivatori diretti dei terreni che saranno attraversati per la realizzazione della idrovia Padova-Venezia, una parte dei quali è pure situata nella suddetta zona industriale, non è stato fissato nessun trattamento di favore, perché per questi ultimi si applicano i criteri stabiliti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 92, concernente l'idrovia Padova-Venezia, nella quale non ci si è preoccupati di regolare la sorte dei fittavoli, mezzadri e coltivatori diretti. L'emendamento da me presentato tende appunto a equiparare il trattamento e a sanare una palese ingiustizia.

Mi rendo conto che l'emendamento non risolve che settorialmente il problema, perché evidentemente in questa sede non si potevano contemplare altri casi, quale quello dei conduttori dei terreni attraversati dal canale navigabile Milano-Cremona-Po. Tengo però a far presente che, nel caso dell'idrovia Padova-Venezia, si tratta di terreni territo-

rialmente contigui con quelli della zona industriale, omogenei dal punto di vista della conduzione e, molto spesso, addirittura con lo stesso titolo di proprietà.

Inoltre con questo emendamento si verrebbe a creare un precedente, al quale rifarsi in futuro in modo da tenere conto della sorte di questi fittavoli e mezzadri, che evidentemente non possono essere colpiti, in caso di esproprio, come sono colpiti i grandi proprietari.

DEGAN, *Relatore*. Il problema posto dall'onorevole Busetto è un problema di carattere generale, perché purtroppo la disparità di trattamento nella determinazione dell'indennità di espropriazione è un fatto di natura generale e quindi dovremmo riparlare quando affronteremo globalmente questa delicatissima materia. Il fatto che siano espropriati con modalità diverse fondi contigui non è specifico della zona industriale di Padova e del canale navigabile Padova-Venezia, ma è un fatto che purtroppo accade in molte altre occasioni: è molto probabile, per esempio, che ciò accadrà anche per i terreni interessati dal canale Milano-Cremona-Po, quando, a fianco del canale, sorgeranno insediamenti industriali o di altro tipo. Non mi pare che si possa, in questa sede, mentre modificiamo la legge relativa alla zona industriale di Padova, modificare l'altra legge che riguarda l'idrovia Padova-Venezia. D'altra parte, non mancherà occasione prossimamente, quando discuteremo tutto il problema delle idrovie, di occuparci di questo problema.

Pertanto, per le ragioni che ho detto, in questa sede sono contrario all'emendamento.

LO GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In merito a questo emendamento devo fare due osservazioni. La prima è che, dovendo esso servire — come giustamente ha sottolineato l'onorevole presentatore — come precedente per quando si esaminerà il provvedimento in corso di elaborazione sulle idrovie padane, esso meriterebbe un ampio e approfondito esame in tutti i suoi aspetti economici e tecnici, esame che in questa sede non mi pare possa essere fatto. La seconda considerazione è che, esaminandosi in questa sede una proposta di legge che riguarda la zona industriale di Padova, inserire questo nuovo elemento, che dal punto di vista squisitamente tecnico è estraneo alla materia della proposta di legge stessa, comporterebbe delle complicazioni. Ritengo pertanto che, allo stato, sia opportuno approvare la

proposta di legge nel testo che è stato concordato in sede di Comitato ristretto; se, invece, si dovesse insistere nell'emendamento, dovrei chiedere a nome del Governo un rinvio della discussione, perché sul momento non mi sento in grado di esprimere un giudizio esauriente in proposito e, quindi, avrei bisogno di un po' di tempo per approfondire l'argomento.

Perciò prego il presentatore di ritirare l'emendamento, pur apprezzando lo spirito da cui egli è stato mosso. In caso contrario, ripeto, sarei costretto a chiedere un rinvio della discussione della proposta di legge.

BUSETTO. Mi rendo perfettamente conto delle obiezioni prospettate dall'onorevole relatore — che conosce benissimo questa situazione — e dall'onorevole rappresentante del Governo, ma mi permetto di insistere, non sull'emendamento, che sono disposto a ritirare, ma sulla esigenza che sia chiaramente manifestata la volontà di questa Commissione — e so che ella, signor Presidente, ha dedicato molta della sua attenzione a questo problema — di affrontare il problema nel senso più lato, in modo da risolvere con spirito di equità la questione dei fittavoli e dei piccoli conduttori di aziende agricole sottoposte ad espropriazione. Al tempo stesso desidererei che il Governo si impegnasse in questo senso. Quello che ho prospettato è un fatto sociale, che investe numerosissimi agricoltori.

Ritiro pertanto l'emendamento, ma desidererei avere da parte dell'onorevole Presidente e del Governo un impegno nel senso da me prospettato.

PRESIDENTE. La Commissione sta esaminando molti problemi, e questo problema sarà senz'altro approfondito nel corso dei lavori che stiamo compiendo in vista della revisione della legge n. 167. Ovviamente, nella mia qualità di Presidente, non posso assumere nessun impegno circa la conclusione di tali lavori, ma posso assicurare che il problema è tra quelli di cui intendiamo occuparci.

LO GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo non può che esprimere la sua volontà di esaminare questo problema, come pure quelli relativi alle modifiche da apportare alla legge n. 167, con spirito di aperta comprensione. Debbo dire, però, che questa buona volontà potrà concretizzarsi di fronte ad un documento che esprima una linea precisa in merito alle espropria-

zioni per pubblica utilità. In tale occasione vedremo di potere confrontare le varie posizioni al riguardo.


GUARRA. Sarei tentato di far mio l'emendamento purché si arrivasse, comunque, ad una decisione su di esso; non lo faccio perché vedo i colleghi veneti pronti a partire all'attacco. Debbo sottolineare, però, che si pone veramente l'esigenza di pervenire alla unificazione delle norme relative alle espropriazioni, modificando la linea fin qui seguita. In Italia avremo certamente una infinità di leggi ognuna delle quali stabilirà un sistema diverso sia per la espropriazione sia per la determinazione dell'indennizzo. A me sembra, quindi, strana la motivazione dell'onorevole Degan, contrario all'approvazione dell'emendamento, perché l'accoglimento di esso poteva significare un buon avvio per trovare la strada verso la soluzione del problema. Pertanto, a nome della mia parte politica invito a porre allo studio, al più presto, questa unificazione dei sistemi di espropriazione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Busetto, anche a nome degli altri proponenti, ha dichiarato di ritirare l'articolo aggiuntivo proposto, possiamo passare alla votazione della planimetria allegata alla proposta di legge.

BUSETTO. Desidero fare una brevissima dichiarazione di voto. Il gruppo comunista si asterrà dal voto sulla proposta di legge Girardin perché essa eredita una situazione di fatto creata dalla legge n. 158 del 1958, legge che andava modificata da cima a fondo: la mia parte politica ha dato un importante contributo perché vi fossero apportate una serie di modifiche. A ciò si aggiunge un'altra questione di fondo: tutto il complesso della zona industriale di Padova, del porto fluviale, del canale navigabile Padova-Venezia e così via, si trova davanti ad una serie di scelte relative allo sviluppo economico della regione che oggi sono fortemente contrastate e rimesse in discussione non solo dal partito comunista ma anche da altre forze sindacali e politiche, tanto che il nostro partito ha chiesto una revisione generale del piano regionale di sviluppo economico. Poiché questa legge, in definitiva, si connette a scelte che investono particolarmente questo piano di sviluppo economico che andrà soggetto a verifica, noi ci asterremo dal voto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la planimetria allegata alla proposta di legge.

COMUNE DI PADOVA
CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE
E PORTO FLUVIALE DI PADOVA
ZONA INDUSTRIALE E
PORTUALE DI PADOVA
SCALA 1 : 25 000



(E approvata). La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali da esso gestiti e per il funzionamento dei servizi dell'ente medesimo (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1086).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali da esso gestiti e per il funzionamento dei servizi dell'Ente medesimo ». Il disegno di legge è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Comunico che purtroppo non siamo in grado di proseguire i nostri lavori, perché l'onorevole Sottosegretario deve recarsi al Senato.

Prima di rinviare la discussione del disegno di legge, ricorderò però agli onorevoli colleghi che in una precedente seduta l'onorevole relatore avanzò alcune proposte, tra le quali vi era, in primo luogo, quella di costituire un gruppo di lavoro per approfondire alcuni elementi di conoscenza circa la situazione dell'Ente acquedotti siciliani. Mi riservai allora di assumere una qualche decisione in proposito; ma oggi ritengo che per economia di tempo la costituzione di un gruppo di lavoro potrebbe risultare molto utile.

Propongo pertanto la costituzione di un gruppo di lavoro per un esame approfondito del disegno di legge.

FERRETTI. Il nostro gruppo aderisce alla proposta dell'onorevole Presidente, purché resti inteso che la discussione generale rimane aperta.

TODROS. A nome del mio gruppo devo sollevare una protesta, perché i lavori della Commissione sono in questi ultimi tempi notevolmente rallentati dalla frequente assenza del rappresentante del Governo, anche quando, come oggi, la Commissione è già convocata in sede legislativa.

Sono sul tappeto gravi problemi; la Commissione ha compiuto un viaggio in Sicilia e deve approfondire i problemi relativi a contatto con il rappresentante del Governo. Queste frequenti assenze ci impediscono invece di portare avanti il discorso iniziato. La Commissione ha all'esame numerosi problemi che continuamente devono essere rinviati. C'è in

più, oggi, una questione importantissima che andrebbe esaminata: la grave situazione determinatasi al Ministero dei lavori pubblici a causa dello sciopero non solo dei dipendenti di organismi periferici, ma anche del personale amministrativo e tecnico degli uffici centrali. Per questi motivi invitiamo l'onorevole sottosegretario a far presente al Ministro le nostre lamentele e prego l'onorevole Presidente di appoggiare questa nostra richiesta, motivata, ripeto, dal fatto che i lavori della Commissione sono continuamente interrotti per l'assenza del rappresentante del Governo.

LO GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi farò doverosamente carico di riferire al Ministro il desiderio testé espresso dall'onorevole Todros. Prego però la Commissione di considerare che quando talvolta il rappresentante del Governo è assente — e al Ministero dei lavori pubblici vi sono soltanto due sottosegretari — ciò non avviene certo per mancanza della sensibilità necessaria o del rispetto dovuto a questo ramo del Parlamento, ma perché urgono problemi periferici di particolare interesse, spesso imprevisi, che costringono il Ministro o i sottosegretari ad allontanarsi.

Posso comunque assicurare la Commissione che si farà il possibile per ovviare a questo inconveniente.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole sottosegretario, per quanto da lei assicurato. Tutti siamo desiderosi di portare avanti il nostro lavoro nel modo migliore, evidentemente con la necessaria collaborazione del Governo. Pertanto ci auguriamo che, anche in considerazione del fatto che le nostre sedute in sede legislativa si svolgono normalmente sempre il mercoledì mattina, non vi sorgano in futuro le complicazioni che sono state riscontrate in questi ultimi tempi.

Pongo in votazione la proposta da me formulata relativa alla costituzione di un gruppo di lavoro.

(È approvata).

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1969

Proposta di legge GIRARDIN ed altri:

« Modifiche alla legge 4 febbraio 1958, n. 158, contenente norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova » (698).

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 26 |
| Votanti | 18 |
| Astenuti | 8 |
| Maggioranza | 10 |
| Voti favorevoli | 18 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Baroni, Botta, Calvetti, Carra, Cusumano, de' Cocci, Degan, Del Duca, Fiorot, Fracassi, Fulci, Greggi, Guarra, Pica, Pisoni, Quilleri, Sargentini.

Si sono astenuti:

Beragnoli, Busetto, Ferretti, Fiumanò, Giannini, Todros, Vetrano, Zucchini.

È in congedo:

Biagioni.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO